



Settore 6 – Lavori Pubblici – Gestione Territorio – Ambiente
Ufficio Ecologia

GR/ag
Prot. n. 22550
06/08

ORDINANZA N. 240

IL SINDACO

- Visto il D.P.R. 470 dell'8.6.1982 concernente la qualità delle acque destinate alla balneazione così come modificato dalla Legge 29 Dicembre 2000 n. 422 – Legge Comunitaria;
- Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della acque di balneazione”;
- Visto in particolare l'art. 5 del succitato Decreto Legislativo, che attribuisce ai Comuni interessati le competenze in materia di balneazione;
- Visto il D.M. 30/03/2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione”, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116, di recepimento della Direttiva 200/07/CE;
- Vista la nota dell'A.S.L. di Lodi Dipartimento Prevenzione Medica, prot. Comunale n. 18046 del 09/05/2014, ad oggetto: “ACQUE DI BALNEAZIONE” con la quale comunica che “...Nel territorio di competenza ASL di Lodi non sono al momento presenti, sulla base delle analisi effettuate negli scorsi anni, acque superficiali utilizzabili ai fini della balneazione. Le Amministrazioni Comunali interessate dalla presenza sul territorio di competenza di corsi d'acqua, dovranno intervenire mediante l'emissione di Ordinanze Sindacali di durata illimitata, e con una adeguata informazione al pubblico (specifica cartellonistica...)”;
- Ritenuto necessario, ai fini della salvaguardia della salute pubblica, vietare la balneazione nelle acque del fiume Adda per il tratto di competenza territoriale;
- Visto l'art. 50 del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visti gli artt. 40 e 260 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;
- Visto l'art. 48 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 77 del 09/07/2009;
- Vista la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) E' VIETATA LA BALNEAZIONE NELLE ACQUE DEL FIUME ADDA per il tratto che attraversa il territorio del Comune di Lodi.
- 2) La presente ordinanza ha durata illimitata.

AVVISA



*Settore 6 – Lavori Pubblici – Gestione Territorio – Ambiente
Ufficio Ecologia*

Alla violazione del divieto consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00= a euro 500,00=, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a euro 50,00= secondo la procedura prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia e al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini perentori di 60 e 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto;

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanni Ligi;

DISPONE

Di dare notizia della presente Ordinanza con la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito del Comune, mediante la pubblica affissione e mediante apposita cartellonistica posta lungo l'argine del fiume Adda per il tratto di competenza comunale;

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Lodi, 13 GIU 2014



IL SINDACO
Simone Uggetti